


SPECIALE DECRETO



Le novità sul Fisco

CREDITO D'IMPOSTA «RETROATTIVO»

Agevolabili le operazioni già avviate: conta la data di consegna

Luca Galani

■ Credito d'imposta per gli investimenti con occhi puntati alle regole della competenza temporale. Il Dl 91/2014 concede un incentivo, sotto forma di credito di imposta, per le imprese che effettuano acquisti di macchinari nuovi a partire dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, per importi superiori alla media dei cinque esercizi precedenti. Per individuare gli importi agevolabili va innanzitutto stabilito se il costo, secondo le regole di competenza, si considera sostenuto nel periodo temporale rilevante.

Base di calcolo

L'articolo 18 del Dl 91/14 introduce un incentivo fiscale per le imprese che realizzano investimenti, che per vari aspetti ricalca le regole della "Tremontibis" del 2001. In luogo della precedente deduzione dal reddito, ora si prevede di attribuire un credito d'imposta, rendendo immediatamente spendibile il bonus anche per imprese in perdita fiscale. La base di calcolo del credito di imposta (15%) è costituita dall'eccedenza del costo di investimenti in beni nuovi (destinati a strutture produttive italiane) inclusi nella voce 28

della tabella Ateco 2007 rispetto alla media dei corrispondenti acquisti dei cinque esercizi precedenti, escludendovi l'anno con investimenti più elevati.

Per calcolare l'incentivo, va prestata attenzione alla data in cui l'investimento si considera effettuato (articolo 109 Tuir), ricordando che il costo è agevolato solo se fiscalmente sostenuto tra il 25 giugno 2014 (entrata in vigore del Dl 91) e il 30 giugno 2015. Per gli acquisti, rileva il momento in cui il fornitore consegna o avvia la spedizione del bene o, se successivo, di passaggio di proprietà; per eventuali prestazioni connesse con l'investimento (trasporto, installazione eccetera) non comprese nel costo del bene, va presa in esame la data di ultimazione (circolare 44/E/2009). Se il macchinario è acquisito in appalto (anche in "leasing-appalto"), vale la data di ultimazione dell'opera o i singoli importi liquidati in via definitiva con stati di avanzamento dei lavori (Sal). Per il leasing conta non la maturazione dei canoni, ma il momento di consegna del cespite all'utilizzatore; se è prevista una condizione sospensiva, va atteso l'esito positivo del collaudo. In ogni caso, non rileva il momento di en-

trata in funzione dei beni.

Investimenti in corso

Chi al 25 giugno aveva già avviato programmi di investimento dovrà verificare sui documenti di trasporto le date di consegna o spedizione dei beni. Per gli appalti ultimati dal 25 giugno, in assenza di precedenti Sal liquidati in via definitiva, tutto il costo del macchinario è agevolato anche se la realizzazione era cominciata prima di tale data ed erano già stati pagati acconti (circolare 54/E/2002). Idem per i leasing stipulati prima del 25 giugno: la consegna al locatario avviene dopo di essa.

Per verificare se gli investimenti daranno origine al beneficio, va fatta la media del quinquennio precedente: fino al raggiungimento di tale ammontare, non c'è credito d'imposta. Il calcolo, per l'incentivo 2014 (25 giugno-31 dicembre), si fa prendendo gli anni 2009-2013 (costo dei beni nuovi voce 28 Ateco di tali anni), escluso quello con investimenti più alti e dividendo il risultato per 4. La media, come precisato per la "Tremontibis" (circolare 90/E/2001), è mobile: per gli investimenti del primo semestre 2015, il quinquennio da considerare scivola di un anno (2010-2014). Se ci sono fusioni nel periodo di media, l'incorporante calcola la media sommando gli investimenti propri a quelli dell'incorporata. La beneficiaria di una scissione deve aggiungere gli acquisti di beni strumentali della scissa quantificandoli secondo la percentuale di cui all'articolo 173, comma 4, Tuir (quota di netto contabile trasferito). Nei conferimenti d'azienda, la conferitaria conta solo gli investimenti propri (circolare 4/E/2002).

Competenza temporale

I costi delle imprese si considerano sostenuti, anche ai fini del nuovo credito d'imposta, non al pagamento, ma secondo la competenza temporale ex articolo 109 del Testo unico. Per gli acquisti, vale la data di consegna o spedizione; se c'è appalto d'opera, si verifica il momento dell'ultimazione (accettazione da parte del committente) o gli importi risultanti dai Sal liquidati in via definitiva. Sui leasing, i canoni si deducono *pro rata temporis*, ma per l'incentivo conta la data di consegna del bene. Questi atti, per fruire dell'agevolazione, vanno realizzati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.

Le uscite

Per approfondire tutte le novità introdotte dal Governo Renzi con gli ultimi due decreti, «Il Sole 24 Ore» dedica ogni giorno un inserto tematico che permette di scoprire cosa cambia per imprese, pubbliche amministrazioni, diritto societario e appalti. Questo il piano delle uscite:

IERI

Guida pratica ai decreti legge su Pa e crescita

OGGI

Guida pratica alle novità sul fisco

DOMANI

Guida pratica alla riforma del diritto societario

LUNEDÌ 30 GIUGNO

Guida pratica al pubblico impiego e partecipate

MARTEDÌ 1 LUGLIO

Guida pratica alle nuove regole sugli appalti

Patrimonio più valorizzato

L' Aiuto alla crescita economica (Ace) introdotto col Dl 201/2011 viene ora potenziato dal Dl 91/14. L'aiuto consiste in una deduzione dal reddito imponibile Ires/Irpef delle imprese corrispondente al rendimento nozionale che il patrimonio, se non mantenuto nell'impresa o non aumentato, avrebbe prodotto con un pari investimento finanziario, con logica analoga alla Dit.

Operativamente la norma prevede di individuare il patrimonio - in realtà solo alcune sue componenti, come specificato nel Dm Economia del 14 marzo 2012 - alla data del 31 dicembre 2010 e monitorare ad ogni fine esercizio/periodo d'imposta il saldo algebrico tra incrementi e decrementi patrimoniali, rapportati su base temporale e tenuto anche conto di alcuni aspetti antielusivi (finanziamenti infragruppo o conferimenti dall'estero).

Il rendimento nozionale, già fissato al 3% per gli anni 2011-2013, è stato elevato dalla

legge di stabilità 2014 (147/13) al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016 (si veda anche la circolare 12/E del 23 maggio 2014).

L'articolo 19 del Dl 91/14 potenzia del 40%, ai fini del computo della base su cui conteggiare il rendimento nozionale, il valore nominale dell'incremento di capitale proprio rispetto all'esercizio precedente. Così, se l'aumento

La finalità

01 | IL MEZZO

Lo scopo della nuova Ace viene dichiarato già nella norma istitutiva, l'articolo 19 del Dl 91/14

02 | IL TESTO

L'articolo recita: «Al fine di incentivare gli investimenti in capitale di rischio correlati alla quotazione nei mercati regolamentati Ue o aderenti al See»

del capitale nell'anno 2014 fosse pari a 100 e la società si quotasse, tale incremento sarà rilevante per 140 nel medesimo periodo. L'agevolazione spetta per il primo periodo d'imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi, avendo sempre come termine di confronto il capitale del periodo precedente (termine "mobile").

Considerato che l'agevolazione è diretta solo ad alcune imprese e quindi potenzialmente distorsiva della concorrenza nel mercato interno, tutto è subordinato al parere favorevole della Commissione Ue.

Per contro, è di portata generale la modifica, pure presente nell'articolo 19, in tema di utilizzo sui redditi dei periodi successivi dell'eventuale eccedenza del reddito nozionale rispetto al reddito complessivo già riportabile: sia per i soggetti Ires sia per quelli Irpef l'eccedenza è ora anche trasformabile in un credito d'imposta utilizzabile in quote costanti in cinque periodi a riduzione dell'Irap dovuta.

Il credito è quantificato con aliquota 27,5% per l'Ires o sulla base delle varie aliquote per scaglioni di reddito per l'Irpef.

Renzo Parisotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da chiarire la scelta tra riporto e credito

Col Dl 91/14 (articolo 19), il Governo è intervenuto sul meccanismo premiale dell'Ace, per renderlo più interessante nelle situazioni di incapienza del reddito imponibile.

Già la norma di base (Dl 201/11, articolo 1, comma 4) prevedeva che la parte di agevolazione non utilizzata nel periodo d'imposta si potesse riportare in avanti, senza limiti né quantitativi né temporali, per ridurre il reddito imponibile dei periodi successivi. Ora viene aggiunta una nuova possibilità: l'eccedenza si può trasformare in credito d'imposta (mediante moltiplicazione per l'aliquota delle imposte sui redditi) e utilizzata per ridurre i versamenti Irap. Ma questa variante ha due vincoli: l'uso del credito deve avvenire in cinque anni e in rate costanti (si veda l'esempio nella scheda a destra).

Lo scopo della nuova norma è chiara: se un'impresa è temporaneamente in perdita ma prevede redditi negli esercizi successivi, sceglierà il riporto in avanti dell'eccedenza; se invece

prevede di non avere reddito per i prossimi esercizi, potrà far valere il credito ai fini del versamento Irap, normalmente dovuto anche quando il risultato reddituale è negativo.

Diventa quindi importante anche a questi fini sviluppare una corretta ipotesi di andamento reddituale.

A proposito del meccanismo che si delinea dopo il nuovo Dl, occorre ricordare un aspetto e

L'esempio

01 | SOCIETÀ DI CAPITALI

Nel 2014 incremento per 2.000.000 euro (e Ace di 80.000 euro: 2 milioni al 4%). Reddito 60.000 euro, quindi eccedenza 20.000.

02 | LE ALTERNATIVE

Riportare 20.000 per ridurre l'imponibile dei successivi 5 esercizi o credito imposta (27,5% di 20.000 = 5.500 euro) in compensazione Irap, per 1.100 euro/anno

sottolineare due dubbi applicativi. L'aspetto da ricordare è che, in base alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014, il coefficiente di rendimento nozionale da applicare dal periodo 2014 è del 4% dell'incremento di patrimonio.

I dubbi sono:

a) non è del tutto chiaro dalla norma se le due scelte di riporto dell'eccedenza o di trasformazione in credito d'imposta siano completamente alternative. Si pensi a questo esempio: nel 2014 matura un'eccedenza di 100, che genera un credito utilizzato per un quinto ai fini Irap; per il 2015 l'impresa dichiara un reddito elevato. Bisogna capire se ormai la strada è tracciata per cui l'unica possibilità sarà quella di procedere con i quinti ai fini Irap oppure se potrà essere rimesso in gioco il residuo di 80 ai fini delle imposte sui redditi;

b) la nuova norma parla di cinque quote "annuali", senza quindi riferirsi ai periodi di imposta. Sembra di dover concludere che nel caso di esercizi ridotti rispetto all'anno (trasformazioni, liquidazioni, e in generale operazioni straordinarie) sia necessario un calcolo pro rata temporis.

Roberto Lugano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rafforzato il ruolo dell'Oic in Europa

Riconoscimento di ruolo e funzioni dell'Organismo italiano di contabilità quale standard setter nazionale; più ampia possibilità di adozione di principi contabili internazionali: lo prevede il Dl 91/14.

L'Oic è confermato per legge organismo italiano di riferimento. La riforma della governance dell'Efrag, che dà alla Commissione Ue consulenza e pareri sui principi contabili internazionali, ha comportato la partecipazione degli standard setter nazionali e l'Oic sarà presente in assemblea generale e nuovo Board (come membro effettivo). Sinora l'Oic partecipava come osservatore senza diritto di voto.

Il riconoscimento con decreto dà all'Oic una posizione di maggiore influenza nei tavoli europei sulle questioni contabili e nella collaborazione con lo Iasb, che emana i principi contabili internazionali Ias/Ifirs.

A tal fine, l'articolo 20 del decreto legge n. 91/14 integra il decreto legislativo n. 38/05 (che

si occupa dell'adozione dei principi contabili internazionali), inserendovi gli articoli 9-bis e 9-ter. Il primo, relativo a ruolo e funzioni dell'Oic, precisa l'ambito di operatività dell'organismo contabile il quale, oltre all'attività internazionale, emana i principi contabili nazionali utilizzati per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile.

Le sigle

01 | IN EUROPA

L'Efrag (European financial reporting advisory group) è l'organismo che fornisce alla Commissione europea consulenza e pareri in materia di adozione dei principi contabili internazionali.

La sigla Iasb sta per International accounting standards board

Inoltre, fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile e, se previsto, esprime pareri alle altre istituzioni pubbliche.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Oic persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e riferisce annualmente al ministero dell'Economia sull'attività svolta.

L'articolo 9-ter si occupa del finanziamento dell'Oic al quale partecipano fondatori e imprese, in base alle modalità già previste con maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio.

Il Dl 91/14 si occupa anche dell'adozione degli Ias/Ifirs, ampliandone la possibilità di utilizzo alle società "chiuse" (in sostanza, non quotate), per le quali era prevista l'emanazione di un decreto ministeriale, mai emanato. Tuttavia, l'utilizzo degli Ias/Ifirs deve essere attentamente valutato, in particolare con riferimento alla struttura e organizzazione contabile delle imprese, tenendo conto anche del recepimento della direttiva contabile n. 34/2013, destinato a introdurre nel Codice civile novità in materia contabile.

Franco Roscini Vitali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vantaggi sui titoli emessi da imprese

Gli articoli 21 e 22 del decreto contengono ulteriori misure di agevolazioni in materia di emissione di obbligazioni societarie, di ritenute fiscali su strumenti finanziari e di cartolarizzazioni. Viene esteso il regime di applicazione (ex decreto legislativo n. 239/96) anche agli interessi delle obbligazioni, titoli similari o cambiali non quotate emesse a loro volta da società non quotate qualora detenuta da investitori qualificati. È così superata la problematica della negoziazione presso sistemi di gestione accentrata e quindi dei connessi costi. Vengono meglio individuate le condizioni alle quali non è applicabile la ritenuta prevista dal 1° comma dell'articolo 26 Dpr n. 600/73 laddove gli interessi siano percepiti da Oicr italiani o Ue dedicati a investimenti in tali tipologie di titoli (obbligazioni, titoli similari e cambiali, emesse da società diverse dai grandi emittenti) a loro volta detenuti esclusivamente da investitori qualificati. In pratica viene

agevolato l'investimento in titoli emessi dalle imprese eliminando la ritenuta.

Per quanto riguarda i finanziamenti esteri, viene prevista l'esenzione dalla ritenuta sugli interessi corrisposti da imprese italiane a fronte di finanziamenti a medio lungo termine ottenuti da enti creditizi, imprese di assicurazione o Oicr costituiti nell'unione o nello spazio See. In pratica viene

In sintesi

01 | CARTOLARIZZAZIONI

Si rafforza il regime di segregazione patrimoniale di ogni operazione di cartolarizzazione effettuata dalle società

02 | FINANZIAMENTI

Sul piano fiscale il costo dei finanziamenti domestici rispetto a quello di fonte europea viene equiparato

rimosso il maggior costo dovuto dall'applicazione della ritenuta (26%).

Viene, poi, modificato il Dpr n. 601/1973 includendo tra i soggetti che possono applicare il regime sostitutivo sui finanziamenti a medio/lungo termine anche le società di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999 nonché le imprese di assicurazioni e gli Oicr.

Al fine di ampliare le fonti di finanziamento, mediante la modifica alla legge n. 130/99 è consentito alle società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle micro imprese, precisando tuttavia che i prenditori dei finanziamenti devono essere individuati da una banca o da un intermediario finanziario e a condizione che i titoli emessi per erogare i finanziamenti siano destinati a investitori qualificati e che la banca o l'intermediario «trattenga un significativo interesse economico nell'operazione». Nella legge 130 si chiarisce anche che rientrano nel patrimonio separato di ciascuna operazione di cartolarizzazione anche i crediti maturati dalla società in relazione all'operazione stessa.

R.Par.

Bonus e-commerce e rendite rivalutate

Credito di imposta del 40% sugli investimenti finalizzati a commercio elettronico e sviluppo di nuovi prodotti e rivalutazione rendite fondiarie sono le misure del Dl 91/14 per l'agricoltura. Un primo credito d'imposta è introdotto dall'articolo 3 ed è riservato alle imprese che producono prodotti agricoli compresi nell'Allegato 1 del Trattato di funzionamento dell'Ue; inoltre l'agevolazione è estesa altresì alle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'allegato. L'agevolazione consiste in un credito di imposta del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche per potenziare il commercio elettronico. Per infrastrutture dovrebbe trattarsi sia di mezzi meccanici (computer) ma anche di programmi informatici e la realizzazione di siti internet.

Il commercio elettronico è una delle modalità di vendita diretta dei prodotti agricoli che non

richiede autorizzazioni amministrative: basta la comunicazione al sindaco del Comune in cui l'impresa agricola ha la sede di produzione (articolo 4-bis del Dlgs 228/2001).

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi nella quale è concesso, si può usare solo in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997) e non concorre a formare né il

I riferimenti

01 | I PRODOTTI

L'Allegato 1 del Tfu e comprende pressoché tutti i prodotti agricoli (gli stessi presi a base per l'articolo 62 del Dl 1/12 sui termini di pagamento)

02 | IL CONTRATTO

Il contratto di rete è stato introdotto dall'articolo 3 del Dl 10/09

reddito ai fini delle imposte dirette né il valore della produzione ai fini Irap. Occorre attendere un Dm delle Politiche Agricole che stabilirà le modalità di applicazione nel rispetto del limite di spesa; verosimilmente verrà organizzato un "click day".

Un altro credito di imposta è stabilito, sempre al 40% delle spese sostenute, nell'ambito di reti di impresa, per sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e per la realizzazione di cooperative di filiera. In sostanza, si favorisce l'aggregazione di più imprese agricole per un miglioramento tecnologico delle strutture e la creazione di nuovi prodotti.

Per il settore agricolo il contratto di rete aveva una portata più ampia nella bozza del precedente provvedimento che non è stato approvato, in quanto attribuiva alla rete il riconoscimento di conduzione associata e quindi i prodotti ottenuti si consideravano di proprietà dei vari soggetti che appartenevano alla rete.

Entrambi i crediti d'imposta agevolano gli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

Gian Paolo Tosoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irap, cuneo ridotto per le imprese «verdi»

Si riduce il cuneo fiscale in materia di Irap per le imprese agricole (rientranti nel reddito agrario), ma esso può essere beneficiato anche per i dipendenti a tempo determinato. Infatti il decreto legge n. 91/2014 modifica le regole sull'Irap e dispone che le deduzioni dal valore della produzione alle imprese agricole rientranti nel reddito agrario (persone fisiche e società semplici) spettano nella misura del 50%; si tratta della deduzione di 7.500 euro (elevato a 13.500 se i dipendenti sono donne o di età fino a 35 anni), per ogni dipendente a tempo indeterminato. Per le regioni del Sud e isole la deduzione è aumentata a 15.000/21.000 euro. Questa deduzione, che per le imprese agricole viene ridotta al 50%, si applicherà anche per i lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate annue e sulla base di un contratto almeno triennale. L'agevolazione è condizionata all'autorizzazione della Ue.

Tale norma è inserita nel

contesto delle disposizioni sull'incentivo alle imprese agricole per la assunzione di giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, anche a tempo determinato; l'incentivo consiste nella misura di un terzo della retribuzione lorda per 18 mesi.

L'articolo 7 del Dl n. 91 introduce alcune modifiche in materia di imposte dirette. In primo luogo viene introdotta una nuova detrazione dall'Irpef pari

Le quote

01 | RIVALUTAZIONE

La percentuale del 15% (ridotta al 5% per coltivatori diretti e Iap) rimane per il 2013 e il 2014. Per il 2015 la rivalutazione sale al 30%, per poi scendere al 7% dal 2016 in poi. Per i terreni di coltivatori diretti e Iap, per il 2016, la rivalutazione sarà del 10%; dal 2016, invece, sarà per tutti al 7%

al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ettaro, pagati dai giovani agricoltori; la detrazione massima annua non può superare l'importo di 1.200 euro. Questa detrazione potrà essere fruita dal 2014 senza però tenerne conto in sede di determinazione dell'acconto. I soggetti beneficiari devono possedere la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) iscritti nella gestione previdenziale agricola e avere meno di 35 anni. Il limite di età dovrebbe essere rispettato al momento della stipula del contratto e la detrazione dovrebbe applicarsi per l'intera durata del contratto.

Viene abolita la riduzione al 30% del reddito dominicale e dell'intero reddito agrario in presenza di mancata coltivazione del terreno per l'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria. Quindi se il terreno è lasciato incolto comunque il proprietario deve dichiarare il reddito dominicale e agrario con relative rivalutazioni.

Infine vengono rimodulate le percentuali di rivalutazione dei redditi dominicale e agrario.

G.P.T.

Diritti annuali ridotti del 50% a partire dal 2015

Dal 2015 il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio sarà ridotto alla metà. È l'articolo 29 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 a stabilire che a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto l'importo del diritto annuale a carico delle imprese è ridotto del 50 per cento.

Il diritto annuale, previsto dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 1, comma 19, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea). Il diritto è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è iscritta o annotata la sede principale dell'impresa, nonché le sue eventuali sedi secondarie e unità locali. Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede principale devono versare un diritto a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio. Le imprese con sede legale all'estero devono pagare un diritto per ogni unità locale o sede secondaria alla Camera di commercio di iscrizione.

Il diritto annuale è dovuto:

- dalle imprese individuali;
- dalle società di persone e di capitali;
- dalle società fra professionisti;
- dai consorzi;
- dagli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti;
- per le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero;
- dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea).

Questi soggetti sono obbligati a pagare il diritto annuale se iscritti o annotati nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) al 1° gennaio o nel corso dell'anno di riferimento. L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Per il diritto annuale il termine di pagamento ordinario è lo stesso previsto per gli altri tributi e contributi relativi al modello Unico per i quali si usa l'F24. Ad esempio, per i contribuenti estranei agli studi di settore che presentano Unico 2014, il termine per pagare il diritto annuale è sca-

duto il 16 giugno. Chi non ha eseguito il pagamento potrà, però, pagare dal 17 giugno al 16 luglio 2014 con lo 0,40% in più. Per i contribuenti soggetti agli studi di settore, persone fisiche (superminimi compresi che pagano il forfait del 5%) e altri soggetti con esercizio che

LA SCADENZA

Il termine di pagamento ordinario è lo stesso previsto per gli altri tributi e contributi relativi al modello Unico

coincide con l'anno solare, società di persone e società di capitali, i termini per pagare il diritto annuale per il 2014 scadranno il 7 luglio. Sarà anche possibile pagare dall'8 luglio al 20 agosto con lo 0,40% in più.

Tonino Morina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nuovi importi

88 euro

Imprese individuali

I piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti o annotati nel registro delle imprese versano un diritto annuale di 88 euro

100 euro

Società semplice agricola

Per il 2014 le imprese con ragione di società semplice agricola verseranno un diritto annuale di 100 euro

200 euro

Società semplice non agricola

Le società con ragione di società semplice, non agricola, verseranno un diritto annuale di 200 euro

200 euro

Società tra avvocati

Le società tra avvocati, previste dal comma 2 dell'articolo 16 del Dlgs n. 96/2001 dovranno versare un diritto pari a 200 euro

30 euro

Iscritti al Rea

Dal 2011 i soggetti iscritti solo al Rea versano per la sede un diritto fisso di 30 euro